

COMUNE DI CASTELNUOVO BELBO
Provincia di Asti

REGOLAMENTO
PER LE AREE MERCATALI

*Norme e direttive
concernenti l'esercizio
del Commercio al Dettaglio
su aree pubbliche*

INDICE

TITOLO I.....	4
PARTE I - PREMESSA.....	4
Articolo 1 – Ambito di applicazione.....	4
Articolo 2 – Definizioni	4
Articolo 3 – Prescrizioni generali	5
PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.....	6
Articolo 4 – Programmazione comunale	6
Articolo 5 – Tipologie di mercato.....	6
Articolo 6 – Esercizio del commercio ambulante itinerante.....	6
Articolo 7 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli	7
PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI	8
Articolo 8 – Sistema autorizzatorio	8
Articolo 9 – Disponibilità dei posteggi	8
Articolo 10 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni.....	9
Articolo 11 – Autorizzazioni di tipo a).....	9
Articolo 12 – Autorizzazioni di tipo b).....	10
Articolo 13 – Produttori agricoli - comunicazione inizio attività e concessione posteggi	11
Articolo 14 – Subingressi.....	11
Articolo 15 - Registro per le autorizzazioni.....	11
PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI.....	13
Articolo 16 – Aree per l’esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche.....	13
Articolo 17 – Aree per l’esercizio a sosta prolungata del commercio su aree pubbliche.....	14
PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI	15
Articolo 18 – Autorizzazioni temporanee.....	15
Articolo 19 – Superficie e dimensione dei posteggi	15
Articolo 20 – Vendita senza autorizzazione	15
TITOLO II.....	16
PARTE VI - <i>PREMESSA</i>	16
Articolo 21 – Area di mercato e zone di vendita	16
Articolo 22 – Disciplina generale dei mercati	16
Articolo 23 – Norme in materia di funzionamento dei mercati	16
Articolo 24– Normativa igienico-sanitaria	16
PARTE VII – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO.....	16
Articolo 25 – Orario di mercato.....	16
Articolo 26 – Modalità di accesso degli operatori	17
Articolo 27 – Circolazione pedonale e veicolare	17
PARTE VIII – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI.....	17
Articolo 28 – Concessione del posteggio.....	17
Articolo 29 – Scambio consensuale di posteggi	18
Articolo 30 – Preposto – sostituzioni.....	18
Articolo 31 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi.....	18
Articolo 32 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato	19
Articolo 33 – Migliorie	19
Articolo 34 – Registro degli operatori sui mercati.....	20
Articolo 35 – Modalità di registrazione	20
Articolo 36 – Decadenza della concessione di posteggio	21
Articolo 37 – Revoca del posteggio per pubblico interesse.....	21
Articolo 38 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio.....	21

PARTE IX – MODALITÀ DI VENDITA	21
Articolo 39 – Obblighi dei venditori.....	21
Articolo 40 – Attrezzature di vendita.....	22
Articolo 41 – Collocamento delle derrate.....	22
Articolo 42 - Divieti di vendita.....	22
Articolo 43 - Vendita di animali destinati all'alimentazione	23
Articolo 44 - Atti dannosi agli impianti del mercato	23
Articolo 45 - Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas	23
Articolo 46 – Furti, danneggiamenti e incendi.	23
PARTE XI – NORME FINALI	23
Articolo 47 – Norme finali.....	23
Articolo 48 – Canone, tasse e tributi comunali.....	23
Articolo 49 - Sanzioni.	23
Articolo 50 - Abrogazione precedenti disposizioni.	24
Articolo 51 – Norma di rinvio.....	24

TITOLO I

PARTE I - PREMESSA

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 31/03/1998, numero 114 e della L.R. 12/11/1999, numero 28.
2. Fanno parte integrante del presente Regolamento, a fini ricognitivi, le planimetrie relative ai mercati che saranno istituiti con deliberazioni di Consiglio Comunale.

Articolo 2 – Definizioni

1. Agli effetti delle presenti norme:

- per **“D.Lgs. 114/98”** si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- per **“Legge regionale”** la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999, n. 28, Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
- per **“Indirizzi Regionali”** la Delibera del Consiglio Regionale del 1 marzo 2000, n. 626 – 3799, Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
- per **“Criteri Regionali”** la Delibera della Giunta Regionale del 2 aprile 2001, n. 32-2642, L.R. 12 novembre 1999 n. 28 Art. 11 – Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore;
- per **“mercati”**:
 - a) le manifestazioni, anche stagionali, che si svolgono su area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, destinate all'esercizio dell'attività di commercio per uno, o più giorni, o per tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata e/o specializzata di merci al dettaglio;
 - b) le manifestazioni su area pubblica o privata, di cui il comune abbia la disponibilità, aventi cadenza ultramensile, nelle quali l'offerta può assumere natura integrata o specializzata, istituite a tempo indeterminato con periodicità prefissata;
 - c) le manifestazioni di commercio su area pubblica o privata, di cui il comune abbia la disponibilità, ad offerta varia o specializzata, svolgentesi in occasione di festività locali o circostanze analoghe, non caratterizzate da periodicità prestabilita, nonché le manifestazioni istituite in occasione di eventi eccezionali;
- per **“autorizzazione di tipo a)”** l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni,
- per **“autorizzazione di tipo b)”** l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche su qualsiasi area purché in forma itinerante.

Articolo 3 – Prescrizioni generali

1. Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, si determinano le seguenti norme che costituiscono la programmazione del commercio su area pubblica del Comune, prevista dall'articolo 28 del D. Lgs. 114/98.
2. Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 degli Indirizzi Regionali, definiscono le scelte per l'ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica dei mercati per lo svolgimento del commercio su area pubblica, le aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, i posteggi singoli esterni alle sedi mercatali, i gruppi di posteggio fino a sei, gli eventuali spazi per le temporanee, le aree espositive, basandosi sulla "Relazione per la riorganizzazione delle aree mercatali", predisposta da un'apposita Commissione di studio nominata con decreto sindacale, allegata al presente atto quale parte integrante.
3. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento e la modifica della data di svolgimento del mercato in difformità alle presenti norme andranno effettuati con apposita deliberazione dell'organo competente in base alle indicazioni delle presenti norme.

PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Articolo 4 – Programmazione comunale

1. Il Comune adotta il presente regolamento in sintonia con il disposto dell'articolo 28, commi 15 e 16 del D. Lgs. 114/98 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli Indirizzi Regionali e nei Criteri Regionali
2. Il Comune di Castelnuovo Belbo, così come indicato dall'articolo 7 degli Indirizzi Regionali, si identifica come un comune minore.
3. Il Comune, sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso, determina che il commercio su area pubblica sia presente sul proprio territorio comunale, nelle forme che vengono di seguito definite.

Articolo 5 – Tipologie di mercato

1. A norma di quanto indicato dal comma 15 dell'art. 28 del D. Lgs. 114/98, e degli articoli 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, si determinano le seguenti tipologie di aree per il mercato o per le forme alternative di commercio su area pubblica.

- ***Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche***
- ***Aree per l'esercizio a sosta prolungata del commercio su aree pubbliche***

2. L'attività di vendita che si svolge sulle suddette aree potrà essere spostata temporaneamente su altre aree per esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità o motivi eccezionali dovuti a cause di forza maggiore previa adozione da parte del Sindaco di ordinanza motivata. Qualora in coincidenza con il mercato ordinario ricorrano altre manifestazioni o intrattenimenti le sospensioni o gli spostamenti dovranno essere concordate mediante firma di atto di impegno tra il Comune ed i rappresentanti del mercato.
3. E' istituito il mercato in atto con l'entrata in vigore del presente Regolamento in Piazza Umberto I.
4. Si rimanda agli articoli successivi per la definizione della consistenza numerica e di superfici occupate, nonché agli allegati per le relative planimetrie.

Articolo 6 – Esercizio del commercio ambulante itinerante

1. E' commercio ambulante itinerante quello svolto su aree pubbliche od al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione regionale di cui all'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98.
2. Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato su tutto il territorio comunale.
3. E' comunque fatta salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio ambulante itinerante per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 7 – Vendita diretta da parte di produttori agricoli

1. Si considerano agricoltori, agli effetti del presente regolamento, gli imprenditori agricoli costituiti come persone fisiche, i loro consorzi o cooperative, nonché gli imprenditori agricoli costituiti come società di persone, che svolgono in modo autonomo attività agricola finalizzata alla commercializzazione dei loro prodotti, in possesso di partita I.V.A. per l'agricoltura.
2. I produttori agricoli, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29/12/1993 numero 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, ai sensi del D. Lgs. 18 maggio 2001, numero 228.

PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 8 – Sistema autorizzatorio

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del D. Lgs. 114/98, il Responsabile del servizio rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni, nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica di cui alla successiva Parte IV.
2. Il Responsabile del Servizio rilascia altresì le autorizzazioni per l'attività di vendita ai produttori agricoli che intendono esercitare la vendita dei loro prodotti nei posteggi all'uopo riservati sull'area di mercato, dati in concessione per 10 anni, nel numero previsto dalla composizione numerica di cui alla successiva Parte IV
3. Il Responsabile del servizio rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante a coloro che risiedono nel comune, in caso di persone fisiche, o che hanno la sede legale, in caso di persona giuridica.

Articolo 9 – Disponibilità dei posteggi

1. Il Comune, previo accertamento della disponibilità di posteggi sulle aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche, indice un bando per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni.
2. Il bando deve essere indetto entro trenta giorni decorsi massimo sei mesi dalla accertata disponibilità di almeno un posteggio sull'area interessata per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
3. Il bando comunale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e da affiggere all'Albo Pretorio, deve contenere:
 - ***l'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce;***
 - ***l'elenco dei posteggi disponibili;***
 - ***il numero che li identifica;***
 - ***l'esatta collocazione di ciascuno;***
 - ***le dimensioni e la superficie;***
 - ***il settore merceologico di appartenenza;***
 - ***il termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sul BURP entro il quale l'istanza deve essere spedita al comune;***
 - ***l'indicazione di eventuali criteri di priorità di accoglimento delle istanze;***
4. Le domande pervenute al comune fuori del termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.

Articolo 10 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo a) si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.
2. A seguito della presentazione delle domande relative alla autorizzazione di tipo a), sarà rilasciata al soggetto interessato, da parte del responsabile del procedimento, una ricevuta contenente:
 - a **ufficio competente alla gestione della pratica;**
 - b **oggetto del procedimento;**
 - c **persona responsabile del procedimento;**
 - d **ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;**
 - e **termine di conclusione del procedimento.**
3. Nel caso di invio delle domande a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso, debitamente firmato. In ogni caso, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione o della domanda, il responsabile del procedimento comunica all'interessato le indicazioni di cui al comma precedente.
4. La decorrenza dei termini previsti dal comma 1 del presente articolo avviene dalla data di ricevimento della domanda del soggetto interessato, a condizione che la stessa sia regolarmente formulata e completa di tutti i dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'inoltro al Comune.
5. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro dieci giorni dal ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. Nel caso di irregolarità il responsabile del procedimento archivia la pratica. Nel caso di incompletezza il termine decorre dal ricevimento degli elementi mancanti.
6. I termini di cui al precedente comma possono essere interrotti una sola volta dal Comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.
7. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 1 iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del Comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 1.
8. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.
9. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente articolo, considerando le eventuali interruzioni di cui ai precedenti commi 7 e 8, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.
10. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

Articolo 11 – Autorizzazioni di tipo a).

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo a) per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dieci anni, deve

presentare al Comune apposita domanda entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal Comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.

2. L'autorizzazione di tipo a), oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati in ambito regionale.
3. Un medesimo operatore può essere titolare e può fruire contemporaneamente fino ad un massimo di 2 autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio. E' ammesso in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio di più autorizzazioni di tipo a) per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.
4. Nella domanda devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:
 - **il numero dell'area mercatale;**
 - **il numero del posteggio;**
 - **il settore o i settori merceologici;**
 - **il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98;**
 - **il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'articolo 5 del D.Lgs. 114/98.**
5. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dalla D.G.R. 1 marzo 2000, n. 42-29532, capitolo 2, punto 3.
6. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.
7. Per quanto riguarda il rilascio della ricevuta e del risultato della verifica circa la regolarità e la completezza della domanda, si fa riferimento al precedente articolo 8.

Articolo 12 – Autorizzazioni di tipo b)

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante tipo b) è rilasciata dal comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal comune in cui ha sede legale la società.
2. L'autorizzazione di tipo b) consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale così come risulta dai Criteri Regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del Ministero del Commercio n. 3506/c del 16 gennaio 2001, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, del D.Lgs. 114/98, l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste, la partecipazione alla spunta in ambito nazionale.
3. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti, ai sensi del disposto del Decreto Legislativo 114/1998 e della D.C.R. 32—2642 del 2 aprile 2001, nonché l'acquisto d'azienda per atto tra vivi o per causa di morte.
4. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 10 e 11 della presente normativa, per quanto applicabili e nella domanda di autorizzazione il richiedente dovrà indicare gli estremi delle autorizzazioni delle quali abbia titolarità al momento della presentazione della stessa.
5. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

Articolo 13 – Produttori agricoli - comunicazione inizio attività e concessione posteggi

1. La vendita diretta esercitata dai produttori agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. Qualora si intenda esercitare la vendita su posteggi assegnati in concessione, la comunicazione di cui al punto 1) va indirizzata al Comune di Castelnuovo Belbo, con richiesta di assegnazione del posteggio medesimo.
3. Le procedure seguiranno quanto previsto agli articoli 9, 10 e 11 della presente normativa, per quanto applicabili.
4. Il produttore deve rispettare le norme fiscali.

Articolo 14 – Subingressi

1. L'autorizzazione non può essere oggetto di cessione separatamente dall'azienda o dal ramo d'azienda cui si riferisce.
2. Ai fini della cessione dell'autorizzazione di nuovo rilascio, qualunque ne sia la normativa di presupposto, L. 112/91 ovvero D. Lgs. 114/98, il cedente deve dichiarare di aver iniziato l'attività corrispondente all'azienda o al ramo di azienda relativi all'autorizzazione di riferimento.
3. Per la cessione in proprietà o gestione per atto fra vivi o per causa di morte dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo A, il cessionario inoltra, entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto presupposto o dal verificarsi dell'evento, al Comune sede di posteggio la comunicazione di subingresso, con l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 114/98 e degli estremi dell'atto o dell'evento presupposto, allegandovi l'autorizzazione originale. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante.
4. Per la cessione in proprietà o gestione per atto fra vivi o per causa di morte dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo B, il cessionario provvede ad inoltrare, entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto o dal verificarsi dell'evento, al proprio Comune di residenza, la comunicazione di subingresso, con l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 114/98, nonché degli estremi dell'atto o dell'evento presupposto, allegandovi l'originale dell'autorizzazione.
5. Ai subingressi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 11 del presente Regolamento.
6. Per quanto non espressamente regolamentato nel presente articolo, si richiamano gli indirizzi regionali.

Articolo 15 - Registro per le autorizzazioni

1. Il Comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 28 del D.Lgs. 114/98, e predisporrà una apposita forma di registrazione in cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni e più precisamente:
 - a **le generalità del titolare;**
 - b **l'indirizzo di residenza;**
 - c **il tipo di autorizzazione;**
 - d **il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione;**
 - e **il numero del posteggio assegnato all'operatore;**
 - f **il codice fiscale;**
 - g **la partita I.V.A.**

2. Detto registro potrà altresì riportare le vicende concernenti le autorizzazioni medesime e più precisamente:
 - volturazione del titolo autorizzativo ai fini del trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda;
 - revoca del titolo autorizzativo;
 - estensione merceologica dell'autorizzazione;
 - estremi della concessione del posteggio;
 - decadenza della concessione del posteggio;
 - cessazione dell'attività da parte dei soggetti autorizzati;
 - sospensione conseguente la violazione di norme di legge o regolamenti;
 - rinuncia, su istanza dell'operatore, alla concessione di singoli posteggi.
3. In caso di cancellazione o di volturazione dovrà essere annotata la data di cessazione dell'attività nonché, in caso di volturazione, il nuovo titolare dell'autorizzazione.

PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI**Articolo 16 – Aree per l'esercizio continuativo del commercio su aree pubbliche**

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 13, del D.Lgs. 114/98, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento continuativo dell'attività di commercio su aree pubbliche.
2. Specifiche aree devono essere riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti sull'area in cui si effettua il mercato, in carenza di richieste si provvederà alla assegnazione per posteggi alimentari.

MERCATO DEL MARTEDI'

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D.Lgs. 114/98

UBICAZIONE:	Piazza Umberto I	
GIORNO DI SVOLGIMENTO:	MARTEDI'	
PERIODO:	settimanale	
AREA VENDITA:	mq. 118	
SETTORE MERCEOLOGICO:	Numero banchi	Superficie vendita
<i>alimentare e non alimentare</i>	5	mq. 118
<i>produttori agricoli</i>	1	mq. 15
TOTALE	6	mq 133

3. Le dimensioni di ciascun posteggio e la sua numerazione sono così individuate:

settore alimentare e non alimentare			
Posteggio nr.	Superficie		mq.
1 - non alimentare	8	4	32
2 - non alimentare	8	4	32
3 - alimentare	6	4	24
4 - alimentare	5	3	15
5 - alimentare	5	3	15

produttori agricoli			
posteggio nr.	Superficie		mq.
6	5	3	15

Articolo 17 – Aree per l'esercizio a sosta prolungata del commercio su aree pubbliche

1. Le seguenti aree vengono destinate allo svolgimento a sosta prolungata dell'attività di commercio su aree pubbliche.

ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28, COMMA 1, LETTERA A), D.Lgs. 114/98, E ALL'ARTICOLO 4, COMMA 1, D.C.R. 626-3799/00

Area n. 1 – Piazza Umberto I, n. 2 posteggi mq. 15 (5x3), escluso il giorno di mercato (martedì), individuati nella planimetria allegata come posteggi n. 5 e n. 6 riservati agli alimentari e agli agricoltori nel giorno di mercato.

PARTE V – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18 – Autorizzazioni temporanee

1. Il Responsabile del servizio può rilasciare autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone, qualora previsto nell'atto istitutivo delle stesse.
2. Possono altresì essere rilasciate autorizzazioni temporanee valide per aree del territorio comunale al di fuori delle aree utilizzate per i mercati e le fiere di cui al presente Regolamento nell'ipotesi di iniziativa promossa o patrocinata dal Comune.
3. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette manifestazioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla Legge.
4. La localizzazione, la tipologia merceologica, il numero, e la dimensione dei posteggi sarà determinato dal Comune in funzione della manifestazione e del prevedibile afflusso di persone nell'atto dell'istituzione della manifestazione.
5. La presentazione delle domande per ottenere una autorizzazione temporanea potrà essere effettuata da coloro che ne hanno titolo almeno trenta giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione stessa.
6. La procedura seguirà quanto previsto dagli articoli 10 e 11 della presente normativa, per quanto applicabili.
7. Le sopraindicate disposizioni, fermo restando il rispetto dell'articolo 2 della legge 283/62, si applicano anche all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge 287/91.
8. E' fatto salvo il rispetto delle norme fiscali.

Articolo 19 – Superficie e dimensione dei posteggi

1. La dimensione di ciascun posteggio è quella indicata negli schemi riportati nei precedenti articoli.
2. Per superficie di vendita si intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio oggetto della concessione, che comprende il banco di vendita o l'autobanco, le attrezzature, le merci e l'eventuale mezzo di trasporto delle stesse.
3. Le dimensioni dei posteggi come sopra definite si applicheranno nel caso di rilascio di nuove autorizzazioni.

Articolo 20 – Vendita senza autorizzazione

1. Nei confronti di chi esercita il commercio su aree pubbliche senza essere titolare della prevista autorizzazione, si applica il primo comma dell'art. 29 del D.Lgs. 114/98.
2. Per gli altri casi di violazione previsti dal D.Lgs. 114/98 si applicano le sanzioni previste dal sopra citato articolo 29.

TITOLO II

REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

PARTE VI - PREMESSA

Articolo 21 – Area di mercato e zone di vendita

1. Il mercato sul quale si effettuano le attività di commercio su aree pubbliche è compreso nei limiti delle aree indicate nei precedenti articoli.
2. Nell'area di mercato o nelle immediate vicinanze sono ubicati i servizi igienici e sono predisposti idonei spazi per il parcheggio dei mezzi di trasporto dei consumatori.
3. I mezzi di trasporto degli operatori titolari di posteggio dovranno essere parcheggiati, preferibilmente, all'interno del posteggio stesso, a condizione che tale occupazione, così come le attrezzature utilizzate per l'esposizione delle merci, non eccedano, in alcun modo, i limiti del posteggio stesso.

Articolo 22 – Disciplina generale dei mercati

1. Tutti coloro che accedono al mercato sono soggetti alle disposizioni delle leggi, ivi incluse le norme fiscali, e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di Polizia Municipale, o comunque dal personale incaricato alla vigilanza.

Articolo 23 – Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. Il mercato è gestito dal Comune, che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi occorrenti per il suo corretto ed efficiente svolgimento.
2. Nel caso di non disponibilità di un posteggio per causa di forza maggiore, compatibilmente con la concreta possibilità, verrà individuato ed assegnato uno spazio di pari dimensioni,

Articolo 24– Normativa igienico-sanitaria

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione su aree pubbliche di prodotti alimentari è soggetto all'autorizzazione sanitaria nei limiti previsti dalla legge numero 283/1962 e dal relativo Regolamento di esecuzione.
2. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze delle competenti autorità.

PARTE VII – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO

Articolo 25 – Orario di mercato

1. I criteri e gli indirizzi degli orari di svolgimento del commercio su aree pubbliche nei mercati e nelle fiere sono stabiliti rispettivamente nelle deliberazioni di istituzioni degli stessi.
2. Gli orari vengono definiti con ordinanza sindacale.
3. Gli orari di svolgimento del commercio su aree pubbliche nei posteggi fuori mercato e quello in forma itinerante sono quelli del commercio su aree private.

4. Gli orari di svolgimento della somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche nei posteggi fuori mercato e quella in forma itinerante sono quelli della somministrazione su aree private.
5. Al fine di permettere ai venditori ambulanti di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico **due ore** prima dell'inizio della vendita; il posto deve essere lasciato completamente sgombro di merci, attrezzature ed eventuali rifiuti entro **un'ora** dall'orario di chiusura delle vendite.

Articolo 26 – Modalità di accesso degli operatori

1. I banchi, gli autonegozi, le attrezzature, i mezzi di trasporto, devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato e per il quale è stata rilasciata apposita concessione.
2. Deve essere sempre assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso e di emergenza.
3. L'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli è consentito solo se gli stessi sono appositamente attrezzati, autorizzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione.
4. Il titolare di autorizzazione con posto fisso che eserciti l'attività a mezzo di veicolo attrezzato come punto di vendita, ha diritto, laddove possibile, ad ottenere un'area di ampiezza sufficiente, compatibilmente con la struttura e l'organizzazione del mercato; nel caso in cui lo spazio sia insufficiente e non sia possibile un ampliamento dello stesso, ha diritto a che gli sia concesso altro posteggio, sempre che lo stesso risulti previsto nell'atto istitutivo del mercato e fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico o ambientale.

Articolo 27 – Circolazione pedonale e veicolare

1. **Dalle ore 6.00 alle ore 16.00 del MARTEDI' è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato**, ad eccezione degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza, salvo comprovati casi di forza maggiore e sempre che non comporti turbativa al regolare svolgimento delle attività di vendita.
2. È vietata altresì la sosta dei veicoli nei tratti liberi da installazione di vendita, nonché nei posteggi eventualmente non occupati dai rispettivi concessionari.
3. I veicoli per il trasporto delle merci e di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare sull'area di mercato esclusivamente all'interno del posteggio regolarmente a disposizione del concessionario, purché lo spazio globale occupato non superi le dimensioni del posteggio loro assegnato.

PARTE VIII – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI

Articolo 28 – Concessione del posteggio

1. La concessione relativa ai singoli posteggi nei mercati è parte integrante dell'autorizzazione amministrativa di cui all'articolo 11.
2. La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni ed è rinnovata automaticamente alla scadenza, qualora almeno tre mesi prima della scadenza non venga dato preavviso al titolare della decisione motivata del Comune di non rinnovare la concessione.
3. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale e la relativa autorizzazione.
4. La concessione del posteggio rilasciata a produttori agricoli ha validità decennale, rinnovabile automaticamente alla scadenza, e può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, correlati alle fasi di produzione.

5. Nel caso di concessioni di posteggio con utilizzo inferiore all'annuale rilasciate a produttori agricoli, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

Articolo 29 – Scambio consensuale di posteggi

1. E' consentito ai soggetti titolari di autorizzazione con posto assegnato su uno stesso mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo, di richiedere lo scambio consensuale del posteggio.
2. Le domande di scambio consensuale sono accoglibili se non contrastino con le disposizioni comunali concernenti l'assetto organizzativo e merceologico del mercato, stabilite a tutela del miglior servizio del consumatore.

Articolo 30 – Preposto – sostituzioni

1. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica può farsi sostituire nell'attività, oltre che da familiari coadiutori o dipendenti secondo gli indirizzi regionali, anche da altri soggetti, in possesso dei requisiti soggettivi e professionali di cui al D., Lgs. 114/98, comunque incaricati, a titolo temporaneo e soltanto per casi eccezionali, che devono attenersi, nell'attività di vendita, al rispetto delle disposizioni regionali e comunali e devono essere muniti di atto di delega, con firma autenticata ai sensi di legge, comprovante il titolo della sostituzione.
2. Viene definito quale caso eccezionale l'impossibilità del titolare dell'autorizzazione per problemi personali, per una cinque volte.
3. Il soggetto incaricato dovrà produrre apposita comunicazione al comune il giorno di svolgimento del mercato, allegando l'opportuna documentazione e autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi e professionali in caso di commercio di prodotti alimentari.

Articolo 31 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi

1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 28, non possono più accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione delle tasse o dei canoni pagati.
2. I posti assegnati con carattere continuativo che non vengono occupati entro l'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 28, nonché i posti non ancora assegnati, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti in quella giornata (cosiddetta "spunta").
3. L'assegnazione dei posteggi disponibili, di cui al comma precedente, è effettuata il giorno di svolgimento del mercato, direttamente sull'area mercatale, alle ore 8,00.
4. Tale assegnazione è riservata, in ogni mercato, a coloro che, presenti al momento dell'assegnazione e provvisti dell'autorizzazione originale, siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, secondo l'ambito territoriale di validità del tipo di autorizzazione esibita, così come specificato al Titolo IV, Capo II, Sezione I e Capo III, Sezione I dei Criteri Regionali, nel rispetto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
 - **più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore;**
 - **maggior anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese, già registro delle ditte;**
 - **maggior anzianità dell'autorizzazione esibita;**
5. L'assegnazione avverrà seguendo l'ordine della graduatoria formata in base alle annotazioni sull'apposito registro delle presenze dei partecipanti all'assegnazione giornaliera o ruolino di spunta.
6. Tale graduatoria è aggiornata a cadenza mensile per ciascun mercato, e non è soggetta a scadenza temporale.

7. Nel caso di situazioni paritetiche la priorità sarà definita in base all'ordine cronologico della data di rilascio dell'autorizzazione.
8. Non possono comunque concorrere all'assegnazione giornaliera gli ambulanti già titolari di posteggio fisso nell'area di mercato con la medesima autorizzazione amministrativa.
9. Qualora titolare di più autorizzazioni, esibite alternativamente, l'operatore non può cumulare ai fini della spunta, a favore di un'autorizzazione le presenze registrate a favore dell'una o delle altre.
10. Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta con più titoli ed effettuare la spunta contemporaneamente con tutti i titoli stessi sia a nome e per conto proprio che per conto altrui.
11. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica a posto fisso su area mercatale può partecipare alle assegnazioni occasionali di posteggio sulla stessa area di mercato e nello stesso arco temporale di utilizzo del posteggio assegnato in concessione decennale, fino ad un massimo di 2 autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio. In tal caso non potrà essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al/ai posteggio/i già in concessione decennale su quello stesso mercato. La stessa persona fisica non può contestualmente partecipare alla spunta ed occupare il posteggio assegnato in concessione decennale.
12. Gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di avere potuto o meno svolgere l'attività.
13. La presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale rifiuti l'assegnazione giornaliera del posteggio.
14. Per il settore dei produttori agricoli l'assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati verrà effettuata in modo analogo a quanto previsto per gli esercenti commerciali frequentatori saltuari, assegnando gli spazi ancora disponibili a coloro che avranno maturato il minor numero di presenze.
15. Ai fini delle assegnazioni giornaliere, di cui al comma precedente, il Comune predisponde apposita graduatoria, con le modalità previste per tutti gli altri tipi di posteggi.

Articolo 32 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato

1. In caso di ristrutturazione o di spostamento temporaneo del mercato verrà predisposto a cura del Comune un apposito elenco degli operatori titolari di posteggio che abbiano espresso le opzioni di scelta dei nuovi posti, chiamati ad esprimerle secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione del posteggio o altra idonea documentazione.
2. A parità di data prevale la maggiore frequenza sul mercato oggetto della modifica, ed in caso di ulteriore parità prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione.
3. L'espressione della opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal Comune in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico sanitarie e di sicurezza.
4. L'opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all'articolazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso.

Articolo 33 – Migliorie

1. In merito alle istanze di migliorie, l'assegnazione avviene sulla base della data di presentazione originaria; il procedimento si conclude entro la data fissata per il successivo bando per il rilascio delle autorizzazioni di tipo A e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di presentazione

dell'istanza. Decorsi inutilmente i termini suddetti senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.

2. Costituiscono criteri di priorità nel caso di domande di miglioria concorrenti:

- a). l'ordine cronologico di presentazione delle domande;
- b). maggior anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche del soggetto richiedente, così come risultante dall'iscrizione al registro delle imprese, già registro ditte.

Articolo 34 – Registro degli operatori sui mercati

1. E' istituito presso il Comune apposito registro a carattere pubblico nel quale sono iscritti i titolari di concessione di posteggio.

2. L'originale dei registri di cui al comma precedente unitamente alla planimetria di mercato con l'indicazione dei posteggi, in numeri arabi, dovrà essere tenuto a disposizione, per la visione, degli operatori e di chiunque ne abbia interesse presso l'Ufficio Tecnico.

3. Tali registri sono suddivisi in due parti, rispettivamente riferite ai venditori ambulanti e ai produttori, conterranno i dati salienti di tutte le concessioni e più precisamente:

- **le generalità del titolare;**
- **la tipologia merceologica consentita;**
- **le dimensioni del posteggio e la superficie assegnata;**

– Su questi registri si annoteranno le presenze degli stessi nei giorni di mercato, le assenze e le assenze giustificate.

Articolo 35 – Modalità di registrazione

1. Vengono rilevate le presenze e le assenze degli operatori del mercato.

2. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, lettera b), del D. Lgs. 114/98, gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, ovvero diciassette giornate come chiarito nei Criteri Regionali, decadono dalla concessione del posteggio.

3. Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc.) e i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale.

4. In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D. Lgs. 114/98, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori.

5. L'eventuale comunicazione d'assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.

6. Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può non essere necessariamente, il titolare dell'autorizzazione, bensì anche un suo dipendente, coadiutore o sostituto a titolo temporaneo e solo in casi eccezionali il Comune dispone la registrazione di presenze ed assenze in riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita. Conseguentemente viene registrato il dato relativo all'autorizzazione, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società.

7. Gli agricoltori produttori diretti a causa della mancanza di prodotti stagionali possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione scritta da effettuarsi almeno otto giorni prima dell'assenza all'Ufficio Commercio del Comune.

8. Allorché, a seguito di gravi avversità atmosferiche, ovvero in caso di anticipazione o posticipazione della data di svolgimento del mercato, si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.

9. Nel caso in cui la data dello svolgimento del mercato venga spostata per evitare la coincidenza con una festività, o nel caso di esecuzioni straordinarie del mercato nelle festività del mese di

dicembre ed in quelle festive individuate in sede di definizione del calendario annuale delle deroghe ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D. Lgs.vo 114/98, non verranno computate le assenze degli operatori ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio.

10. Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno corrispondenti a 4 mercati.

11. In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'articolo 29, comma 4. Lettera b) del D.Lgs. 114/98 al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.

Articolo 36 – Decadenza della concessione di posteggio

1. Accertato il mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a diciassette giornate per ciascun anno, l'Ufficio competente provvederà a comunicare immediatamente l'automatica decadenza dalla concessione di posteggio all'interessato, nonché la revoca dell'autorizzazione amministrativa (ove ricorra la fattispecie), nonché della relativa concessione.

2. Analoga comunicazione verrà inviata al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza e, limitatamente ai generi alimentari, all'Azienda Sanitaria Locale – Servizio di igiene pubblica – competente per territorio.

Articolo 37 – Revoca del posteggio per pubblico interesse

1. Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, se possibile avente superficie non inferiore a quella del precedente, dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:

- nell'ambito dei posteggi vacanti;
- nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, se tecnicamente possibile;
- in altra area del territorio comunale, compatibilmente con il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, previa istituzione dello stesso.

Articolo 38 – Scadenza e rinuncia della concessione di posteggio

1. La concessione di posteggio cessa alla sua naturale scadenza, desumibile all'atto di rilascio ovvero per rinuncia del titolare.

2. La rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio, e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione.

PARTE IX – MODALITÀ DI VENDITA

Articolo 39 – Obblighi dei venditori

1. I venditori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale, i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

2. I venditori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani devono essere raccolti, chiusi ermeticamente in sacchetti

a perdere e depositati negli appositi contenitori all'uopo installati, ove esistono, od asportati con mezzi propri al termine delle operazioni di mercato.

3. I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, l'autorizzazione amministrativa in originale abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e/o canoni dovuti al Comune, la concessione relativa al posteggio, nonché ogni altro documento od atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.

4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

5. I cartellini o il listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti.

6. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile ivi inclusa la fattispecie che trattasi di merce usata.

Articolo 40 – Attrezzature di vendita

1. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, potranno sporgere, dalla verticale del limite di allineamento oltre il posteggio assegnato, non oltre cm. 50, a condizione che sia consentito il transito dei mezzi degli altri operatori e dei mezzi di soccorso.

2. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, occupare spazi non regolarmente assegnati, tenere cani o qualsiasi altro animale sul banco di vendita.

3. È vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.

4. Gli operatori del commercio su aree pubbliche che pongono in vendita dischi, musicassette e simili potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora a condizione che le emissioni acustiche siano contenute e per il tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso.

Articolo 41 – Collocamento delle derrate

1. Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati ed alla vigilanza sanitaria.

2. Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo ma su banchi appositamente attrezzati aventi altezza non inferiore a mt. 0,50.

3. L'altezza dei cumuli delle merci non può superare mt. 1,50 dal suolo.

Articolo 42 - Divieti di vendita

1. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.

2. Sui mercati è fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e comunque non conformi alle leggi sanitarie.

3. A tali effetti si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita, non possono essere venduti o posti in vendita i prodotti non contemplati nella autorizzazione e quelli non previsti nella zona o settore in cui si effettua la vendita stessa.

4. In entrambi i casi tali prodotti possono essere confiscati.

5. E' altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi con quanto stabilito dalla ordinanza 3 aprile 2002 del Ministro della Sanità, recante "Requisiti igienico – sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".

6. La vendita di prodotti alimentari è comunque sottoposta al rispetto della legge 283/62 e del relativo regolamento di attuazione n. 382/80.

Articolo 43 - Vendita di animali destinati all'alimentazione

1. Nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, eviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.
2. E' vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati.
3. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori produttori diretti e degli ambulanti che vendono prodotti ittici.

Articolo 44 - Atti dannosi agli impianti del mercato

1. I venditori ambulanti non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti del mercato ed in modo particolare il suolo.
2. E' altresì vietato depositare rifiuti presso le fontanelle pubbliche e comunque ingombrare lo spazio ad esse adiacente; nel fare uso delle fontanelle si dovrà avere cura di non comprometterne il regolare funzionamento.

Articolo 45 - Utilizzazione dell'energia elettrica e bombole di gas

1. E' fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica, senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.
2. Nei mercati è vietato l'utilizzo di bombole di gas sia per riscaldamento sia per cucina salva la presentazione agli organi di vigilanza dell'autorizzazione, qualora necessaria, rilasciata dagli enti competenti unitamente alla presentazione di perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia o presentazione di copia del certificato di omologazione dell'apparecchio.

Articolo 46 – Furti, danneggiamenti e incendi.

1. L'Amministrazione comunale non risponde dei furti, danneggiamenti e incendi che si verificano nei mercati.

PARTE XI – NORME FINALI

Articolo 47 – Norme finali

1. Per tutto quanto non indicato nel presente articolato si fa specifico riferimento alle leggi vigenti.

Articolo 48 – Canone, tasse e tributi comunali

1. Le concessioni annuali aventi validità decennale sono assoggettate al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e della tassa dello smaltimento dei rifiuti solidi secondo le modalità previste dal Comune.
2. Per gli assegnatari dei posti giornalieri la riscossione avviene all'atto dell'installazione del banco direttamente dal personale incaricato il quale rilascerà quietanza da apposito bollettario.

Articolo 49 - Sanzioni.

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce come previsto dall'articolo 29, comma 1, del D. Lgs. 114/98.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento e dalla deliberazione del comune, adottata ai sensi dell'art. 28 del D.

Lgs. 114/98, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00 come previsto dall'articolo 29, comma 2, del Decreto Legislativo 114/98.

3. In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in un anno il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

4. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Comune. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

Articolo 50 - Abrogazione precedenti disposizioni.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche.

Articolo 51 – Norma di rinvio.

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate in forza di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi, regolamentari o contrattuali a carattere nazionale o regionale, e da qualsiasi fonte normativa prevalente.

IL PRESENTE REGOLAMENTO:

- a) è stato deliberato dal Consiglio Comunale con atto numero 13 nella seduta del 26.05.2021 ;
- b) è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal 07.06 al 22.06.21, senza alcuna opposizione;
- c) è entrato in vigore il 22/06/2021, ad esecutività avvenuta della propria deliberazione di approvazione.

DATA

01/04/2021



IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature]